

Codice A1705C

D.D. 19 giugno 2025, n. 504

**CSR 2023-2027 - Disposizioni campagna 2025 domande di pagamento intervento SRA-ACA01: modifiche alla D.D. n. 220/A1705B/2025 del 13/03/2025 e s.m.i.**



**ATTO DD 504/A1705C/2025**

**DEL 19/06/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1705C - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese**

**OGGETTO:** CSR 2023-2027 - Disposizioni campagna 2025 domande di pagamento intervento SRA-ACA01: modifiche alla D.D. n. 220/A1705B/2025 del 13/03/2025 e s.m.i.

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici, finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che gli Stati membri redigono nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), e che, inoltre, abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

considerato in particolare l'articolo 70 del Reg. (UE) n.2021/2115 che riguarda gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f), del medesimo Regolamento ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità;

tenuto conto, inoltre, dell'art. 31 del medesimo regolamento a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali («regimi ecologici»);

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- Regolamento (UE) n.2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- Regolamento (UE) n.2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i., che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- Regolamento delegato (UE) n.2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 e ss.mm.ii. che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme

concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- Regolamento delegato (UE) n.2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- Regolamento (UE) n.2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.

Tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e l'art. 104 del Regolamento (UE) 2021/2115 prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed, a seguito di modifica, con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024; il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio;
- Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzeranno l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20.02.2023 prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA) o ad altre unità di riferimento. Tali interventi sono denominati SRA e, nell'ambito di tale categoria, gli interventi agro-climatico-ambientali sono in breve denominati ACA; il CSR nella versione 5 vigente è stato adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025.

Considerato, altresì, che detti interventi SRA-Agro-Climatico-Ambientali (ACA), contribuiscono al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici (SO) della PAC:

- SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;

- SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Visto che tra gli interventi SRA-ACA selezionati dall'Amministrazione regionale per la loro valenza rispetto ai fabbisogni e alle potenzialità del contesto regionale, è incluso l'intervento SRA-ACA 1 Produzione integrata,

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale che, a partire dal 2023, hanno disposto l'attivazione di bandi per l'intervento SRA-ACA01 – definendo di volta in volta le relative risorse finanziarie, le condizioni e i criteri di selezione delle domande - e le conseguenti determinazioni dirigenziali del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile che hanno definito le disposizioni per le domande di nuova adesione agli impegni pluriennali, tuttora in fase di svolgimento, in quanto ammissibili e finanziabili:

- per il 2023, la DGR n. 1-6605 del 16.03.2023 e s.m.i. e la determinazione dirigenziale n. 309 del 05.04.2023 e s.m.i., riferita ai fini del presente provvedimento agli Interventi all'intervento SRA-ACA01 e ad altri interventi SRA-ACA, ACA03-Azione2, ACA05 – Azioni 1 e 2, ACA06, ACA08, ACA14, ACA17 e ACA24;
- per il 2024, la DGR n. 26-8348 del 25.03.2024 e s.m.i. e la determinazione dirigenziale n. 226/A1705B/2024 del 27/03/2024 e s.m.i., riferita, ai fini del presente provvedimento, all'Intervento SRA-ACA01.

dato atto che per la campagna 2025 sono state approvate le disposizioni applicative per le domande di pagamento dell'intervento SRA 01, mediante la DD n. 220/A1705B/2024 del 13/03/2025 ed il rispettivo Allegato 1, parte integrante e sostanziale;

tenuto conto che la citata DD.n. 219 del 13.03.2025, è stata modificata mediante la n. 397/A1705B/2025 del 14/05/2025;

vista la D.G.R. n. 37-1089 del 6 maggio 2025 con la quale è stata approvata la nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale, che prevede, tra l'altro, il Settore "A1705C Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese" al quale sono state attribuite le stesse attività per le medesime materie che erano in capo del Settore "A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile", istituito con la D.G.R. n.4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i.;

preso atto della segnalazione di un CAA e della nota di Coldiretti Piemonte, prot. n. 84/3/I/er inviata in data 11 giugno 2025, con la quale viene richiesto per l'intervento SRA-ACA01 di considerare le superfici destinate a riposo in anni successivi al primo anno di impegno, nell'ambito delle colture erbacee, come fattispecie che non si configura né come variazione delle superfici oggetto di impegno, né come interruzione dell'impegno stesso;

valutato positivo, in linea di principio, l'effetto delle superfici non coltivate in quanto non sottoposte a trattamenti e concimazioni e considerata, pertanto, accoglibile la richiesta seppure con l'invito a dichiarare tali superfici nella domanda per il sistema di qualità SQNPI a partire dal 2025;

stabilito di modificare le disposizioni delle domande di pagamento 2025 per l'intervento SRA-ACA01 aggiungendo la fattispecie delle superfici ritirate dalla produzione (comprese le specie mellifere e pollinifere), alla casistica già prevista per l'estirpo di fruttiferi e vite;

risultato, quindi, necessario modificare le disposizioni per l'intervento SRA-ACA01 riportate nell'allegato 1 della D.D. n. 220 del 13/03/2025 e s.m.i.;

dato atto che entrambi il punto 8 del dispositivo della DD n. 220/A1705B/2025 del 13/03/2025 prevede la possibilità di modificare o integrare le disposizioni da parte della Direzione agricoltura e cibo, Settore Programmazione e Coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;

stabilito, pertanto, di modificare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale, della Determinazione dirigenziale n. 220/A1705B/2025 del 13/03/2025 riguardante le SRA-ACA, in particolare l'intervento SRA-ACA01, della Responsabile del Settore A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile con le modifiche riportate nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

tenuto conto della necessità di approvare celermente tali modifiche, nelle more della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, che avverrà nel primo numero utile, è stabilito che il presente provvedimento sia immediatamente efficace;

dato atto che le disposizioni di cui alla citata determinazione dirigenziale, come modificata dal presente provvedimento, potranno essere integrate e/o modificate dal Settore competente anche in relazione a eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune e dei documenti di programmazione nazionale e regionale;

attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25/01/2024;

Tutto ciò premesso,

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027" che include le misure di prevenzione della corruzione;

## **DETERMINA**

in riferimento alle domande di pagamento 2025 per la prosecuzione degli impegni intrapresi nel 2023 o 2024 in riferimento all'intervento SRA-ACA 01:

1. di modificare la Determinazione dirigenziale n. 220/A1705B/2025 del 13/03/2025, recante l'oggetto: "Reg. (UE) 2021/2115, Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027, CSR della Regione Piemonte per lo sviluppo rurale con il sostegno del fondo FEASR. Interventi SRA-ACA: 01, 03 azione 2, 05, 06, 08 azione 3, 10, 12, 14, 17, 22, 24. Disposizioni applicative per la campagna 2025 riguardanti le domande di pagamento", ed in particolare l'Allegato 1, PARTE II e di approvare tali modifiche nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che il presente provvedimento, nelle more della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte che avverrà nel primo numero utile, è immediatamente efficace e le disposizioni contenute nell'Allegato 1 alla presente Determinazione potranno essere modificate o integrate dal Settore competente della Direzione Agricoltura e cibo, anche in relazione ad eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune e dei documenti di programmazione nazionale e regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte", e dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

LA DIRIGENTE (A1705C - Programmazione e coordinamento  
sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo  
Agricolo Piemontese)

Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale



Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste



DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO  
Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO

Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese



## Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e da ultimo modificato con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025 in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e da ultimo modificato con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024

### **Interventi SRA – ACA (Agro-climatico-ambientali)**

*(art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 per il sostegno allo sviluppo rurale)*

#### **Modifiche all'Allegato 1 della**

**DD 220/A1705B/2025 del 13/03/2025 e s.m.i.**

**ANNO 2025**

#### **DISPOSIZIONI PER LE DOMANDE DI PAGAMENTO**

**relative agli INTERVENTI SRA-ACA:**

**01, 03.2, 05, 06, 08.3, 10, 12, 14, 17, 22, 24**

(...)

## PARTE II – INTERVENTI E RELATIVI IMPEGNI



(...)



### 2.1. SRA - ACA1 PRODUZIONE INTEGRATA

(...)

#### 2.1.4. ACA1 - Impegni

(...)

*dopo i paragrafi:*

<Per fruttiferi e vite, in caso di estirpo, per le annualità in cui la superficie è dichiarata con un uso del suolo non disciplinato dalle Norme tecniche regionali di produzione integrata, il beneficiario non percepisce il premio per tali annualità, ma tale fattispecie non si configura né come variazione delle superfici oggetto di impegno, né come interruzione dell'impegno.

Resta inteso che in caso di reimpianto sulla medesima superficie di fruttiferi o vite disciplinati dalle Norme tecniche regionali di produzione integrata, il beneficiario ha l'obbligo di sottoporre tali superfici ad impegno e può richiederle a premio, senza che ciò costituisca un aumento. >

*viene aggiunto il seguente paragrafo:*

<Per il tipo di coltura "erbacee", per le sole annualità in cui la superficie è dichiarata "superfici agricole ritirate dalla produzione" o a specie mellifere e pollinifere, si richiede di dichiarare tali superfici nella domanda per il sistema di qualità SQNPI a partire dal 2025, il beneficiario non percepisce il premio per tali annualità, ma tale fattispecie non si configura né come variazione delle superfici oggetto di impegno, né come interruzione dell'impegno. Resta inteso che qualora tale superficie torni a essere coltivata a una coltura che rientra nel tipo di coltura "erbacee" il beneficiario ha l'obbligo di sottoporre tali superfici ad impegno e deve richiederle a premio, senza che ciò costituisca un aumento.>

(...)